

Associazione Italiana Giocatori Football Americano



Fondo Solidarietà AIGFA

Atto di Costituzione
Regolamento di attuazione
Costituzione

Presentazione

L'istituzione di questo Fondo è la pietra miliare dell'inizio di un nuovo modo di pensare lo sport del football americano in Italia.

Alle soglie del riconoscimento del CONI, era indispensabile che l'ente aggregante della categoria dei giocatori della FIDAF istituisse questo fondo affinché il giocatore possa contare su una completa tutela dal punto di vista infortunistico a seguito di trauma cranico o vertebrale.

Questo è una iniziativa di estrema civiltà a beneficio di quegli sfortunati giocatori del football americano che subiscono tali infortuni, per sottoporli a cure specialistiche all'avanguardia e pienamente adeguate. Per far sì che i giocatori di football non vengano dimenticati nei momenti più difficili della loro vita. Perché alle volte, la tenacia e il carattere che ci contraddistingue non basta, ma è solo la solidarietà e l'aiuto degli altri può renderci più forti quando si cade a terra.

Quando ci si rialzerà i giocatori non saranno soli, ma ci saranno altri che potranno dare una mano a sollevarli e a rendere la loro vita più serena.

Per tutti i Dirigenti, Arbitri, Addetti Statistiche, Giocatori, Tifosi, e tutti coloro che vorranno aiutarci sono invitati a farlo.

Valerio Bozzarini
Presidente AIGFA

FONDO di SOLIDARIETA' (FONDO AIGFA)

1

Atto di Costituzione

Articolo 1.1

E' costituito presso l'AIGFA il Fondo di Solidarietà, denominato Fondo AIGFA, finalizzato all'erogazione di una indennità in caso di danni fisici gravi, o gravissimi, patiti da giocatori di football americano in occasione di azioni di gioco, a seguito di trauma cranico o vertebrale, durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche ufficiali disputate sotto l'egida di Enti Federali riconosciuti dal CONI(Federali).

Articolo 1.2

Il Fondo di Solidarietà é costituito nel precipuo interesse dei giocatori di football americano, per la tutela del diritto alla salute, alla pratica sportiva, all'interno di una dimensione di integrità morale e fisica dei giocatori stessi, per la promozione e lo sviluppo dello sport del football americano e per la promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute disagiati dovute a gravissimo sinistro sportivo

Articolo 1.3

La responsabilità del Fondo AIGFA è del Consiglio Direttivo AIGFA , unico organo deliberante per la liquidazione dell'indennità

Articolo 1.4

Il Fondo é costituito:

- a) dai versamenti straordinari di ciascun associato AIGFA;
- b) da contributi da terzi come da Statuto AIGFA ex art. 20;
- c) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti al Fondo nell'osservanza delle forme di legge;
- d) da qualunque atto di liberalità che, a qualunque titolo, venga elargito all' AIGFA stessa.

2

Regolamento di esecuzione

Articolo 2.1

L'azione per ricorrere al Fondo AIGFA in caso di incidente di gioco può essere proposta tempestivamente con qualsiasi mezzo atto a notificare l'accaduto al Consiglio AIGFA, quando sia ravvisabile, a giudizio medico, un grave pericolo alla salute del giocatore. Successivamente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'accaduto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o telegramma, all'indirizzo dell'AIGFA - Associazione Italiana

Giocatori Football Americano

Articolo 2.2

Aperto il sinistro, l'AIGFA raccoglierà tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere una completa istruttoria sul caso e, una volta conclusa, la rimetterà al Consiglio Direttivo unitamente ad una dettagliata relazione.

Articolo 2.3

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, sentito il Medico Sociale della squadra di appartenenza del giocatore infortunato, delibererà sulla erogazione della indennità in base alla somma disponibile fino a quel momento accumulata. L'erogazione, una volta deliberata, sarà effettuata entro i trenta (30) giorni successivi la data di deliberazione.

Articolo 2.4

La mozione contenente la liquidazione dell'indennità deve essere deliberata all'unanimità dell'intero Consiglio Direttivo (5 voti su 5).

Articolo 2.5

Se, in caso di parere favorevole all'erogazione, la somma contenuta all'interno del fondo di solidarietà non sia considerata congrua dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo procederà alla pubblicazione delle coordinate bancarie del Fondo AIGFA a favore del giocatore infortunato per i trenta (30) giorni successivi alla delibera favorevole all'erogazione, presso tutti gli organi ufficiali del football americano (Federazioni, Società, Leghe). Scaduti i trenta (30) giorni, il Consiglio Direttivo delibererà l'erogazione della somma raccolta.

Articolo 2.6

Tutte le spese sostenute dovranno essere provate da documenti giustificativi, i quali, raccolti dall'AIGFA, saranno oggetto di dettagliato rendiconto.

3.

Amministrazione

Articolo 3.1

Il Fondo Solidarietà fa parte del patrimonio dell'AIGFA. Esso viene conferito in uno specifico conto corrente la cui destinazione è vincolata alla realizzazione degli scopi enunciati negli articoli 1.1 ed 1.2 e fa parte del patrimonio Associativo ex. art. 20)

Articolo 3.2

La relazione sulla attività di gestione del Fondo AIGFA è annuale e deve essere presentata dall'AIGFA all'Assemblea Nazionale dei Soci

Articolo 3.3

In caso di chiusura del Fondo, per qualsiasi causa, l'importo residuo, detratte le spese, sarà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, connessi a principi ispiratori del Fondo stesso.

Articolo 3.4

Ogni somma conferita al Fondo AIGFA da persona, Federazione, Lega, Ente o Società sportiva sarà menzionata nell'apposito spazio web dedicato con l'esatto importo versato.

Il Presidente Valerio Bozzarini

Il Vice Presidente Riccardo Lonzar

Il Segretario Gianluca Ventura

Il Rapp Nazionale Nicolò Scaglia

Il Rapp Internazionale Simone Paschetto